ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 49

Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina

Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Versione in vigore dal 9 novembre 2005, non più in vigore dal 21 novembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Titolo	I — (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Capo	II — (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche)
Sezione	III — (Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-217-2005/art-49-accesso-al-ruolo-dei-nautici-di-coperta-e-al-ruolo-dei-nautici-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it